

REGOLAMENTO (CE) N. 282/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1999

relativo alla fornitura di prodotti agricoli alla Russia in applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, del 18 gennaio 1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98, la Commissione ha indetto gare per la determinazione delle spese di trasporto di forniture di riso lavorato, latte scremato in polvere, carni bovine e suine, frumento tenero e segala panificabili, rispettivamente con i regolamenti (CE) n. 155/1999⁽³⁾, (CE) n. 156/1999⁽⁴⁾, (CE) n. 157/1999⁽⁵⁾, (CE) n. 158/1999⁽⁶⁾, (CE) n. 190/1999⁽⁷⁾ e (CE) n. 159/1999⁽⁸⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/1999, la Commissione, tenuto conto delle offerte pervenute, può decidere, per ciascuna partita, di non aggiudicare la fornitura oppure di aggiudicare la fornitura, secondo i casi, sulla base del prezzo proposto o della quantità offerta; che, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, la Commissione notifica quanto prima l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario e all'organismo d'intervento che ha ricevuto l'offerta;

considerando che, al fine di risolvere, d'intesa con le autorità russe, talune difficoltà insorte nell'organizzazione delle operazioni di approvvigionamento, appare necessario munirsi delle opportune garanzie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni stesse; che è pertanto consigliato non dare seguito alle offerte trasmesse dagli organismi d'intervento al termine del

primo periodo di presentazione e rinviare il secondo periodo inizialmente previsto;

considerando che, alla luce delle informazioni ricevute dagli Stati membri, risulta necessario approfittare di questo blocco delle offerte per far conoscere meglio agli operatori le condizioni di ricevibilità delle offerte stesse;

considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro delle gare indette dai regolamenti (CE) n. 155/1999 e (CE) n. 156/1999 (riso lavorato), (CE) n. 157/1999 (latte scremato in polvere), (CE) n. 158/1999 (carni bovine) e (CE) n. 159/1999 (frumento tenero e segala panificabili), non viene dato seguito alle offerte presentate durante il periodo conclusosi il 2 febbraio 1999.

Articolo 2

1. Nel quadro delle gare di cui all'articolo 1, non devono essere presentate offerte durante il secondo periodo che si conclude il 9 febbraio 1999.

2. Nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 190/1999, per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario, non devono essere presentate offerte durante i due periodi designati all'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.⁽³⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 28.⁽⁶⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 33.⁽⁷⁾ GU L 21 del 28. 1. 1999, pag. 14.⁽⁸⁾ GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 42.